



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. ANTONELLA SANTORO, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile R.G. n.648 / 2026

vertente tra

ELETTROTECNICA IURINO SNC (CF 05368920723) - Avv. ALFREDO MATRANGA

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI TREPUIZZI (LE) (CF 00463680751)– Avv. TIZIANA SICILIANI

-OPPOSTO-

RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza emessa ex art. 127 ter c.p.c.

La ricorrente ha impugnato il verbale n. 37712/25, elevato dal comando di polizia locale del comune di Trepuzzi per la violazione dell'art. 142 del C.d.S. accertata mediante l'apparecchiatura Kria T-EXSPEED V.2.0.

Va accolto il motivo con il quale l'opponente ha eccepito l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità.

L'Amministrazione opposta ha, infatti, versato in atti la documentazione attestante la sola approvazione ministeriale dell'apparecchio utilizzato, senza tuttavia fornire prova dell'avvenuta omologazione, richiesta espressamente dall'art. 142, comma 6, C.d.S. quale condizione per l'idoneità probatoria dello strumento.

È priva di pregio giuridico la deduzione del Comune secondo cui le modifiche apportate all'art. 201 C.d.S. dalla L. n. 177/2024 avrebbero determinato un'equiparazione tra omologazione e approvazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento. Tale previsione, infatti, non trova applicazione nelle fattispecie disciplinate dall'art. 142 C.d.S., come chiaramente

desumibile dal combinato disposto dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis, che continua a richiamare il requisito dell'omologazione ai fini della validità dell'accertamento.

Parimenti infondate sono le ulteriori argomentazioni difensive dell'Ente, che ha richiamato l'ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 305/2025, attuativo dell'art. 5, comma 3-bis, D.L. n. 73/2025 (conv. in L. n. 105/2025), evidenziando di aver comunicato al MIT i dati dell'autovelox Photored F17DR matr. 005, con conseguente inserimento dell'apparecchiatura nell'elenco degli autovelox censiti.

La comunicazione al MIT e il conseguente censimento hanno, infatti, finalità meramente ricognitive e non comportano alcuna equiparazione normativa tra approvazione e homologazione, non avendo il legislatore introdotto alcun principio di equivalenza funzionale o giuridica tra i due procedimenti.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “a nulla rileva il fatto che le procedure di approvazione siano modellate sulla falsariga di quelle di homologazione, in termini di presentazione delle istanze, documentazione e costi, poiché le finalità delle due procedure sono comunque diverse, e l'art. 142, comma 6, C.d.S. attribuisce efficacia probatoria esclusivamente alle apparecchiature omologate” (Cass. civ., Sez. II, 6.12.2025, n. 31876; Cass. nn. 26251/2025; 13996/2025; 1332/2025; 10505/2024; 20913/2024; 20492/2024), principio condiviso anche dalla giurisprudenza penale (Cass. pen. n. 10365/2025).

Ulteriormente, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di provare l'eccesso di velocità grava sull'Amministrazione, la quale deve dimostrare che l'accertamento sia stato eseguito mediante strumenti debitamente omologati, non potendo tale prova essere surrogata dal verbale o da strumenti probatori equivalenti (Cass. n. 3335/2024; Cass. n. 18022/2018; Cass. n. 9645/2016).

La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare che, in tema di violazioni dei limiti di velocità, è illegittimo l'accertamento effettuato mediante autovelox approvato ma non omologato, trattandosi di procedimenti distinti per caratteristiche, natura e finalità, come chiarito anche da Cass. nn. 26521/2025; 13996/2025; 12924/2025; 2857/2025; 10505/2024; 20913/2024.

In tale contesto, giova precisare che l'ordinanza Cass. n. 7374 del 27 marzo 2026 non ha affatto sovvertito l'orientamento consolidato, essendosi limitata a decidere la specifica controversia in ragione della produzione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione attestante sia l'omologazione sia la verifica periodica di funzionamento dell'apparecchiatura. Tale arresto, dunque, conferma la persistente validità del principio secondo cui, in presenza di contestazioni, l'ente accertatore è tenuto a dimostrare tanto l'originaria homologazione quanto la successiva taratura dello strumento.

La distinzione tra homologazione e approvazione emerge chiaramente dall'art. 192 del regolamento di esecuzione del C.d.S.: l'omologazione consiste in una procedura amministrativa a contenuto tecnico, finalizzata a garantire l'affidabilità e la precisione dello strumento e condizione indefettibile per la legittimità dell'accertamento, mentre l'approvazione riguarda prototipi privi di caratteristiche normativamente predeterminate e non è, di per sé, sufficiente a fondare l'accertamento della velocità.

In termini del tutto coerenti, la Corte di Cassazione, Sez. II civile, con ordinanza n. 8797 dell'8 aprile 2026, ha espressamente ribadito che l'art. 142, comma 6, C.d.S. attribuisce efficacia probatoria esclusivamente alle risultanze di apparecchiature debitamente omologate, senza che possa attribuirsi alcun valore equipollente all'approvazione ministeriale o alla mera comunicazione al MIT. La Suprema Corte ha chiarito che le procedure di approvazione e homologazione, pur potendo presentare analogie formali, restano ontologicamente distinte per presupposti, funzione ed effetti giuridici, sicché né circolari amministrative, né prassi applicative, né interventi normativi successivi privi di espressa deroga possono incidere sul contenuto precettivo della norma primaria, dovendosi fare applicazione del principio di cui all'art. 12 delle preleggi (“in claris non fit interpretatio”).

Ed ancora, in caso di contestazioni sull'affidabilità dello strumento, il giudice è tenuto a verificare che le certificazioni di omologazione, conformità e taratura siano state prodotte, non potendo la prova dell'idoneità tecnica dell'apparecchio essere desunta dal solo verbale di accertamento (Cass. n. 3335/2024), principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza di merito del Tribunale di Lecce (sent. n. 2279/2024, n. 1375/2026, n. 1366/2026, 1841/2026).

Né assume rilievo, ai fini del decidere, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato nel giugno 2026, trattandosi di atto sopravvenuto rispetto all'accertamento oggetto di impugnazione e, pertanto, inapplicabile alla fattispecie in esame. La legittimità del provvedimento impugnato deve, infatti, essere scrutinata alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente al momento della sua adozione, secondo il principio generale del *tempus regit actum*.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e il verbale impugnato deve essere annullato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune opposto al pagamento dei compensi professionali, spettanti al difensore del ricorrente dichiarato antistatario, che si liquidano in complessivi € 400,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in LECCE il 01-10-2026

Il Giudice di Pace

Dott. ANTONELLA SANTORO